

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL DOTT. MARCO FEDUZZI - DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - PRESSO IL COMUNE DI URBINO

TRA

La PROVINCIA DI PESARO E URBINO, C.F. 00212000418, rappresentata da Alberto Alessandri, nato a Cagli (PU) il 26/07/1962, che interviene nel presente atto nella qualità di Presidente pro tempore;

e

Il COMUNE DI URBINO, C.F. 82004510416, rappresentato da Maurizio Gambini nato a Urbino il 28/03/1960, che interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 124, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, previo assenso dell'ente di appartenenza (c.d. "scavalco condiviso");
- l'art. 36 (*Personale utilizzato in convenzione*), tuttora vigente, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area funzioni locali sottoscritto il 16 luglio 2024 prevede che:
 1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi.*
 2. *La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione.*
 3. *L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.*
 4. *L'ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37 comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico*

presso tale ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

5. *La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra i due enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due enti.*

- con Decreto Presidenziale n. 165 del 28/08/2025 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino per l'utilizzo temporaneo e parziale, ai sensi dell'art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 relativo al personale dell'area Funzioni Locali del Dott. Marco Feduzzi, Dirigente a tempo indeterminato della Provincia di Pesaro e Urbino, dal 01/09/2025 al 31/12/2025 nella misura del 40% della prestazione lavorativa settimanale;
- con Decreto Presidenziale n. 284 del 17/12/2025 si è provveduto a prorogare, tramite approvazione di nuovo schema di convenzione, l'utilizzo temporaneo e parziale del Dott. Feduzzi da parte del Comune di Urbino dal 01/01/2026 al 30/06/2026 nei medesimi termini e condizioni;
- con Decreto Presidenziale n. 201 del 26/06/2026 si è provveduto a prorogare, tramite approvazione di nuovo schema di convenzione, l'utilizzo temporaneo e parziale del Dott. Feduzzi da parte del Comune di Urbino dal 01/07/2026 al 31/08/2026 nella misura del 20% della prestazione lavorativa settimanale;

Visti i seguenti atti con cui gli enti hanno provveduto all'approvazione dello schema di convenzione per l'utilizzo temporaneo e parziale, ai sensi dell'art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Locali 2019/2021, del Dirigente provinciale Dott. Marco Feduzzi:

- Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. _____ del _____;
- Delibera di Giunta del Comune di Urbino n. _____ del _____;

SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE con la quale si stabilisce quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo temporaneo da parte del Comune di Urbino (*ente utilizzatore*), per un periodo determinato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, dal 01/09/2026 al 31/12/2026, del Dott. Marco Feduzzi, Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino (*ente d'appartenenza*), per motivate esigenze organizzative.
2. Il rapporto di lavoro del Dirigente continuerà ad essere gestito dall'ente d'appartenenza, a cui è legato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2 - Durata dell'incarico, risoluzione del rapporto e proroga

1. Il Dirigente sarà utilizzato dal Comune di Urbino, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dall'art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Funzioni Locali sottoscritto il 16/07/2024 e disciplinate dalla presente convenzione, dal giorno 01/09/2026 al 31/12/2026 nella misura del 40% della prestazione lavorativa settimanale;
2. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente con la Provincia di Pesaro e Urbino;
 - per scadenza della presente convenzione senza preventiva richiesta di proroga da parte dell'ente utilizzatore;
 - per risoluzione anticipata consensuale della convenzione da parte dell'ente convenzionato;
 - per recesso unilaterale dell'ente convenzionato;
 - per espressa rinuncia da parte del dirigente interessato, previo preavviso di almeno 15 giorni antecedenti la cessazione.
3. Risoluzione/recesso dovranno essere comunicati con un preavviso di 15 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 3 - Articolazione del servizio

1. La prestazione lavorativa del Dirigente è articolata come di seguito riportato:
 - Provincia di Pesaro e Urbino 60% dell'orario settimanale;
 - Comune di Urbino 40% dell'orario settimanale;
2. Il Dirigente utilizzato, fermo restando il rispetto della presenza settimanale in servizio presso l'ente d'appartenenza come individuato al comma 1, organizzerà la propria attività in modo tale da rendere il servizio in maniera ottimale in rapporto alle diverse esigenze che si dovessero presentare, secondo le valutazioni organizzative che di volta in volta egli stesso determinerà e in accordo con i competenti organi degli enti convenzionati.
3. Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato ai fini giuridici al servizio prestato presso la Provincia di Pesaro e Urbino.
4. Per la disciplina dell'orario di lavoro si rinvia al Capo II - artt.13 e seguenti - del CCNL dell'Area Funzioni Locali 2019/2021 e al Capo II – artt.10 e seguenti – del CCNL dell'Area Funzioni Locali 2022/2024.

Art. 4 - Ferie, permessi e malattia. Modalità operative

1. Le ferie, i permessi e congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'ente competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.
2. Le ferie, i permessi e i congedi concessi dall'ente utilizzatore devono essere comunicati tempestivamente all'Ufficio Personale della Provincia di Pesaro e Urbino (UFFICIO.PRESENZE@provincia.ps.it) ai fini della loro registrazione.
3. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni, con le modalità previste dalla vigente normativa, alla Provincia di Pesaro e Urbino, titolare del rapporto di lavoro, che – ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due enti – comunicherà lo stato di malattia all'Ufficio Personale dell'ente d'appartenenza interessato, fermo restando che è in ogni caso cura dello stesso dipendente comunicare direttamente anche al responsabile dell'ente utilizzatore presso il quale è prevista la prestazione lavorativa la propria assenza qualora questa incida sul servizio da rendere presso lo stesso.

Art. 5 - Trattamento economico

1. Al Dirigente utilizzato spetterà la retribuzione tabellare, di posizione e di risultato in godimento presso l'ente d'appartenenza per il periodo di vigenza della presente convenzione. La retribuzione tabellare e di posizione, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, sarà posta a carico di ciascuno dei due enti in base all'utilizzo percentuale settimanale e alla durata dell'utilizzo richiesti, come sopra riportato e di seguito indicato:

- per il 60% a carico della Provincia di Pesaro e Urbino
 - per il 40% a carico del Comune di Urbino.
2. La retribuzione fondamentale e accessoria complessiva sarà corrisposta al Dirigente per intero dall'ente d'appartenenza che provvederà a curare anche i relativi adempimenti di natura fiscale e contributiva.
 3. Entro il mese successivo al trimestre di riferimento, l'ente di appartenenza dovrà comunicare all'ente utilizzatore il rimborso spettante, inviando il rendiconto delle spese effettivamente sostenute e ripartite pro quota in proporzione all'orario di lavoro svolto.
 4. Al Dirigente spetterà inoltre, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del CCNL Area Funzioni Locali 2019/2021, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente (da rapportarsi al periodo di effettivo utilizzo). In base alla valutazione di performance conseguita, l'ente utilizzatore corrisponderà inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato sino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione (da rapportarsi al periodo di effettivo utilizzo).
 5. L'importo di cui al precedente comma 4 è a carico dell'ente utilizzatore per il 100% e direttamente corrisposto da questi al Dirigente;
 6. Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dall'ente convenzionato al Dirigente per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Art. 6 - Assenza di nuovo rapporto di lavoro.

1. Le parti danno reciprocamente atto che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra l'ente utilizzatore e il Dirigente.

Art. 7 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che potranno sorgere tra gli enti convenzionati dovrà essere affrontata prioritariamente in via bonaria;
1. Qualora quanto sopra stabilito non fosse possibile, il foro demandato per la loro risoluzione è esclusivamente quello di competenza dell'ente di appartenenza.

Art. 8 - Registrazione

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Art. 9 - Comunicazione

1. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del rapporto di lavoro del Dirigente che dovesse intervenire nel corso della durata della presente convenzione.

Art. 10 - Effetti

1. Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno della sua sottoscrizione.

Art. 11 - Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di enti locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Per la Provincia di Pesaro e Urbino)

Il Presidente

Alberto Alessandri

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

(Per il Comune di Urbino)

Il Sindaco

Maurizio Gambini

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Il dipendente interessato

Dott. Marco Feduzzi

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*